



**AVVISO PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO
N. 10538/21 DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO Sede di Roma AUTORIZZATO CON
ORDINANZA 7030/21 DEL 7/12/21**

Per

STEFANI LUCILLA MARIA STEFANIA LIO C.F. elettivamente domiciliati in Grosseto, via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, c.f., che lo rappresenta e difende in giudizio, come da procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma via dei Portoghesi 12

Nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, AMBITO TERRITORIALE DI SIENA, in persona del Dirigente p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma via dei Portoghesi

E nei confronti

di tutti i candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Siena per la classe di concorso A018 quali controinteressati tra cui **Andrea Valenti**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- Decreto reg. prot. N. 3816 del 9.8.21 emesso dall'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale di Siena di pubblicazione delle GPS rettifiche per l'anno scolastico 2021-22
- Decreto reg. prot. N. 3998 del 18.8.21 emesso dall'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale di Siena esclusione dei candidati dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la provincia di Siena
- Decreto reg. prot. N. 4062 del 20.8.21 emesso dall'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale di Siena di ripubblicazione delle GPS per la provincia di Siena
- Decreto reg. prot. N. 4164 del 27.8.21 emesso dall'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Ambito territoriale di Siena di ulteriore rettifica delle GPS
- Nonché quali atti presupposti:



- Decreto emesso dal Ministero dell'Istruzione n prot. 51 del 3 marzo 2021 con cui avvia la procedura per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo.
- Ordinanza emessa dal Ministero dell'Istruzione n. prot. 60 del 10 luglio 2020 laddove all'art. 10 riserva il diritto all'inserimento negli elenchi aggiuntivi a coloro che entro il 1 luglio 2021 avessero acquisito il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione.
- I decreti dell'USP di Siena di nomina dei supplenti per gli incarichi annuali: Provvedimento prot. 4161 del 27.08.2021, Provvedimenti prot. 4404 del 6.09.2021, prot. 4465 del 9.09.21, prot. 4634 del 17.09.21, prot. 4662 del 20.09.21, prot. 4794 del 27.09.21, prot. 4888 del 30.09.21, prot. 4906 del 30.09.21, prot. 4966 del 6.10.21 e prot. 5041 del 11.10.21
- Nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso.

***** ** *****

I Candidati hanno partecipato alla procedura concorsuale di cui al DD 23 aprile 2020 n. 510 possedendo i requisiti di accesso, sia per i titoli di studio che per i titoli di servizio per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane).

In data 15 febbraio 2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio indicava la prova scritta destinata ai candidati di diverse regioni, tra cui la Toscana.

I ricorrenti sostenevano la suddetta prova e risultavano vincitori dall'elenco non graduato allegato all'avviso n. prot. 24924 emesso il 16-7-21 dall'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio.

In data 3 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione emetteva il Decreto con cui avviava la procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, ove all'art. 1 si prevede che "possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021".

Il Ministero precisava altresì che "tale termine è fissato in via eccezionale per l'a.s. 2021-22, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione".

In data 22 luglio 2021 il Ministero dell'Istruzione, in pendenza della procedura di inserimento nei suddetti elenchi, ha precisato con parere rilasciato dal Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione, dr. Stefano Versari, che si riconosce l'abilitazione a coloro che risultano essere iscritti "nell'elenco non graduato di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e) del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla



L. 20 dicembre 2019 n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21”.

I ricorrenti, trovandosi nella situazione descritta dall’Amministrazione nella suddetta nota, quale vincitori del concorso straordinario nella classe di concorso A018, compilavano ed inoltravano tempestivamente la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, riservata ai possessori del titolo abilitante all’insegnamento.

L’Usp dapprima accoglieva la suddetta domanda, inserendoli nell’elenco graduato aggiuntivo alla prima fascia, così come risulta dal decreto di pubblicazione del 9 agosto 2021, n prot. 3816 del 9 agosto dell’USP di Siena, salvo poi provvedere all’esclusione con nuovo decreto del 18 agosto 2021, prot. 3998, “VERIFICATA, nell’ambito dell’attività di controllo normativamente prevista, la mancanza dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi GPS dichiarati da alcuni dei nominativi presenti nel summenzionato decreto, con particolare riferimento al mancato conseguimento del titolo di abilitazione/specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

***** ** *****

Ritenuto

Con il presente atto si impugnano i provvedimenti citati per i motivi di seguito indicati da intendersi in via gradata:

- 1. Eccesso di potere: inosservanza dell’atto amministrativo generale identificato nel parere del Capo Dipartimento M.I.**

Il Ministero con il suddetto parere aveva espresso chiaramente il principio per cui il candidato che è risultato vincitore del concorso perché iscritto nell’elenco non graduato è da considerarsi a tutti gli effetti abilitato, al pari di colui che risulta inserito nella graduatoria di merito.

Per questo motivo i ricorrenti, essendo inseriti nell’elenco non graduato di coloro che hanno superato la prova del concorso, pubblicato dall’USR Lazio il 16 luglio 2021, avevano diritto ad essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia, in conformità al parere generale espresso dall’Amministrazione convenuta.

A fronte del suddetto atto generale, l’USP ha provveduto in senso inverso, escludendo i candidati dagli elenchi aggiuntivi, ritenendoli sprovvisti del titolo di abilitazione in assenza della graduatoria di merito.

Ebbene, con tale atto l’Amministrazione territoriale ha agito in contrasto ad un atto amministrativo generale, incorrendo in un eccesso di potere.



2. Eccesso di potere: disparità di trattamento nell'aver provveduto all'esclusione in difformità alle altre articolazioni territoriali

L'Usp di Siena ha dapprima incluso i candidati negli elenchi aggiuntivi alle GPS pubblicati il 9 agosto, aderendo alle direttive fornite dal Capo Dipartimento nel parere sopra citato circa l'ottenimento dell'abilitazione previo superamento della prova concorsuale; salvo poi discostarsene escludendo dagli elenchi pubblicati coloro che non erano stati interessati dalla pubblicazione della graduatoria di merito entro il 31 luglio.

Tale orientamento dell'USP non riflette un'azione uniforme su tutto il territorio nazionale degli altri uffici territoriali, che in diverse regioni hanno incluso e mantenuto negli elenchi degli abilitati i candidati che vertono nelle medesime condizioni, ossia risultano vincitori della prova concorsuale ed inseriti nell'elenco non graduato.

Tale difformità dell'azione amministrativa risulta inaccettabile e scaturisce nel vizio di disparità di trattamento che rende l'atto nullo ai sensi dell'articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 oltre che all'art. 3 e 97 Cost.

2. Eccesso di potere: violazione del principio di par condicio, manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell'art. 97 cost.

Il diritto del candidato all'inserimento negli elenchi aggiuntivi è rimessa interamente alla celerità nella definizione del procedimento della singola articolazione territoriale, nonostante il superamento da parte di tutti gli aspiranti coinvolti della prova concorsuale.

Non vi è chi non veda la violazione del principio di rango costituzionale del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, nel permettere lo scioglimento della riserva soltanto nei confronti del candidato che ha visto pubblicarsi la graduatoria di merito che lo interessa entro il termine del 31 luglio.

**** ** ****

Infine si impugna quale atto presupposto il DM n. 51 del 3 marzo 2021 che costituisce gli elenchi aggiuntivi, laddove include negli elenchi aggiuntivi esclusivamente “i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021”, senza precisare la possibilità dell'inserimento con riserva, come invece è previsto nell'O.M. 60 del 10 luglio 2020 all'art. 7, co. 4 lett e). **Eccesso di potere per violazione del principio di par condicio, manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell'art. 97 cost.**

Dal momento che il Ministero aveva evidenziato l'impatto che l'emergenza epidemiologica ha avuto sulle pendenti procedure concorsuali, precisando all'art. 1, co. 1 del suddetto DM che “tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/22, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di



abilitazione”, si ritiene del tutto ingiustificato e apodittico l’inserimento di una soglia al di là della quale i soggetti, pur avendo superato la prova della medesima procedura concorsuale, sono discriminati tra coloro che possono ottenere l’abilitazione e gli altri, che ricevono il medesimo trattamento dei perdenti il suddetto concorso.

Stante l’eccezionalità della situazione creatasi per l’emergenza sanitaria, ben avrebbe potuto il Ministero trattare tutti “gli idonei” (ossia coloro che hanno superato la prova) del concorso come abilitati, applicando l’istituto dell’inserimento con riserva, già configurato per gli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento in Italia.

In altri termini, i suddetti candidati già inseriti negli elenchi non graduati avrebbero potuto accedere agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS provinciali con riserva, che si sarebbe sciolta al momento della pubblicazione della graduatoria di merito.

In definitiva, l’omessa specificazione nel suddetto decreto delle condizioni per il conseguimento del titolo di abilitazione ha ingenerato un’evidente disparità di trattamento tra coloro che vertendo nella medesima situazione di vincitori del concorso, hanno potuto accedere agli elenchi aggiuntivi degli abilitati soltanto laddove la procedura concorsuale non si è formalmente conclusa con l’emissione della graduatoria.

In quest’ottica il parere del Ministero, nella persona del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dr. Versari, è illuminante nel voler fornire una sorta di “interpretazione autentica” della predetta disposizione altrimenti illegittima perché in palese contrasto al principio di imparzialità dell’azione amministrativa, considerando abilitati tutti i vincitori del concorso al 20 luglio 2021.

Tanto premesso e considerato, i ricorrenti come sopra generalizzati e difesi

RICORRONO

All’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma per l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI DI MERITO

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l’illegittimità ed annullare gli atti impugnati, dichiarando il diritto dei candidati all’inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per la provincia di Siena, classe di concorso A018, con il conseguente diritto di accedere alle nomine per gli incarichi di supplenza annuali nonché di partecipare alla procedura di reclutamento straordinaria, di cui all’art. 59, co. 4 D.L. 73/2021. Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese di lite”



Grosseto, 25 ottobre 2021

Michele Mensi Avvocato

Si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.